

DISCIPLINARE DI INCARICO - BOZZA

OGGETTO: Affidamento di un incarico professionale per la ideazione ed elaborazione del percorso espositivo del Museo Friulano di Storia Naturale.

TRA

Il Comune di Udine, Museo Friulano di Storia Naturale - di seguito MFSN o anche committente - con sede operativa in via Caterina Gradenigo Sabbadini nn. 22-32 a Udine, sede legale e domicilio fiscale in via Lionello n. 1 a Udine, Codice Fiscale e Partita IVA 00168650307, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore dell'U. Org. MFSN dott. Giuseppe Muscio, nato a Morsano al Tagliamento (PN) il 13.10.1955 e domiciliato per la carica in Udine, presso la sede del MFSN,

E

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente incarico professionale è relativo all'ideazione del percorso espositivo naturalistico della nuova sede del Museo Friulano di Storia Naturale.

Il servizio consiste in:

1. Ideazione di un *concept* espositivo che fornisca le linee guida del percorso espositivo del nuovo MFSN.

Il progetto culturale e le indicazioni sul percorso espositivo elaborati dal MFSN forniscono tutti gli elementi necessari per l'elaborazione di cui all'oggetto. La proposta espositiva dovrà essere approvata dal Gruppo di lavoro interno del MFSN (entro 15 giorni dalla sua consegna).

2. Elaborazione del percorso espositivo - sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro del MFSN e in costante collaborazione con lo stesso - con indicazione anche grafica degli oggetti e/o reperti da esporre, delle eventuali ricostruzioni e/o ambientazioni da realizzare, dei multimediali, degli audiovisivi e degli elementi hands-on da inserire nel percorso ostensivo.

3. Integrazione dell'elaborato relativo al percorso espositivo con indicazioni sui materiali da utilizzare, sui sistemi di illuminazione, sugli eventuali contenitori per i reperti più delicati ecc.

4. Proposte di interventi e arredi, coerenti con lo stile del settore espositivo, anche per la zona ingresso e relativa biglietteria/guardaroba, per il corridoio che unisce le sale da utilizzarsi - almeno parzialmente - come settore espositivo, per la biblioteca e per il settore per mostre temporanee/conferenze.

5. Sulla base del logo già realizzato per il Museo, andrà elaborata una proposta grafica per la parte didascalica del percorso espositivo (colophon, pannelli, didascalie degli oggetti/reperti, segnaletica ...).

L'elaborato relativo al percorso espositivo dovrà essere sviluppato con la piena collaborazione del gruppo di lavoro del MFSN che fornirà le necessarie indicazioni soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di contenuto scientifico e la coerenza delle proposte con le linee guida elaborate dal MFSN (che prevedono, ad esempio, una esposizione "immersiva", la riduzione per quanto possibile di contenitori, bacheche ecc, la

necessità di evidenziare le specificità del territorio - come biodiversità, storia geologica ecc – che possano costituire anche chiavi di lettura per tematiche a grande scala...).

Nell'elaborato andranno rispettate le norme indicate negli "Standard museali" (previsti all'art. 150 del D.L. 112/98, approvati con D.M. del 10 maggio 2001 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale numero 244 del 19 ottobre 2001).

L'elaborato dovrà comprendere, oltre al layout di ogni singolo settore espositivo, anche: particolari realizzativi; definizione dei dettagli museologici e tecnici richiesti per la corretta realizzazione degli allestimenti; verifica delle compatibilità chimico-fisiche dei materiali di allestimento da utilizzare; studio del corretto posizionamento dei reperti in base alla loro fotosensibilità ed al flusso luminoso, sia artificiale che naturale; studio del sistema illuminotecnico.

Nell'elaborazione delle attività di cui all'oggetto, il professionista dovrà tenere in debito conto le norme di sicurezza, antincendio e quant'altro obbligatorio all'interno di un Museo (indicazioni che verranno fornite al professionista in sede di affidamento dell'incarico) e, inoltre, tenere in debita attenzione l'accessibilità universale, nonché le necessità delle diverse categorie di potenziali fruitori (scuole, famiglie...). L'elaborato, inoltre, non potrà prevedere modifiche strutturali agli edifici interessati.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente art. 1, il professionista/lo studio dovrà coordinarsi costantemente con il responsabile unico del procedimento, confrontandosi costantemente sui concetti e sulla sua realizzazione allo scopo di valutare congiuntamente l'andamento dei lavori e poter concordare le decisioni necessarie alla risoluzione dei problemi che eventualmente venissero a sorgere nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Il professionista/lo studio garantisce l'esecuzione "a regola d'arte" delle proprie prestazioni e il rispetto dei tempi previsti.

Il professionista/lo studio potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma la propria responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune di Udine per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. Della nomina dei collaboratori di cui sopra il professionista/lo studio è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista/lo studio e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito.

Il committente si impegna a fornire all'Incaricato tutta la documentazione a sua disposizione inerente l'oggetto dell'intervento.

ART. 2 - DIRITTI ESCLUSIVI - RISERVATEZZA - PROPRIETA' DEGLI ORIGINALI

Con riferimento alle eventuali opere dell'ingegno protette che dovessero essere create nel corso dell'incarico:

- il committente riconosce che il professionista/lo studio avrà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti morali;
- Il professionista/lo studio dovrà essere indicato come autore in tutte le pubblicazioni e/o comunicazioni dell'elaborato;
- Il professionista/lo studio cede ora per allora al committente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica, senza limitazioni di tempo e di luogo nell'ambito e per gli scopi di quanto indicato nell'art.1;
- Il corrispettivo per tale cessione è compreso negli onorari indicati all'art. 4.

L'intero elaborato - che rimarrà di proprietà del MFSN - dovrà essere prodotto nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 2 copie cartacee + 1 riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso al committente stesso, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo e ogni altro materiale o documento riferibile al medesimo elaborato, se richiesto.

Il professionista/lo studio si impegna a non divulgare e a tenere riservate le informazioni industriali o commerciali inerenti l'attività del committente delle quali sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico e specificamente indicate come riservate dal committente.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata di dieci mesi dalla data di affidamento dell'incarico. Dal computo della durata del servizio vengono esclusi i tempi richiesti dal MFSN per l'approvazione degli elaborati stessi.

Alla scadenza il servizio si intenderà revocato senza necessità di preavviso alcuno.

ART. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale riconosce al professionista/lo studio per il servizio disciplinato con il presente atto, il compenso di € __, __ (comprensivo degli oneri fiscali e/o previdenziali) più IVA;

Le Parti concordano che il compenso pattuito ha carattere onnicomprensivo, assorbendo completamente ogni spettanza per lo svolgimento del servizio di cui al presente atto, per cui il professionista/lo studio incaricato non potrà richiedere compensi aggiuntivi di qualsiasi natura e specie, né indennità o rimborsi di qualsiasi genere.

ART. 5 - CAUZIONE

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà consegnare al MFSN una cauzione, pari al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa).

Tale cauzione, se presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il MFSN abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e il contratto non sarà stipulato.

ART. 6 - PAGAMENTI

Il pagamento delle spettanze all'incaricato sarà effettuato con le seguenti scadenze:

- 10% dell'importo dell'incarico, alla stipula del contratto, previa consegna di una relazione sulle modalità operative previste per lo svolgimento dell'incarico;
- 30% dell'importo dell'incarico alla consegna dell'elaborato di cui al punto 1 dell'art. 1, entro due mesi dall'affidamento dell'incarico;
- 30% dell'importo dell'incarico alla consegna dell'elaborato di cui al punto 2 dell'art. 1, entro 4 mesi dall'approvazione dell'elaborato di cui al punto precedente;
- 30% all'approvazione degli elaborati finali.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, previa approvazione da parte

della stazione appaltante e rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il Codice Univoco Ufficio dello scrivente Museo (Servizio Integrato Musei e Cultura) è P41ESK.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 l'IVA lo scrivente Museo provvederà a versare l'imposta direttamente all'Amministrazione finanziaria (split payment).

Le fatture dovranno essere intestate a:

COMUNE DI UDINE
MUSEO FRIULANO DI STORIA NATURALE
Via Lionello n. 1
33100 UDINE (UD)
Codice Fiscale/P. IVA 00168650307

e riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- data di scadenza della fattura;
- modalità di pagamento desiderata;
- numero d'ordine e data della Determinazione di affidamento dell'incarico;

L'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente l'eventuale cambiamento del conto corrente dedicato e il nominativo delle persone autorizzate a operare su di esso.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, questa Amministrazione deve, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a € 10.000,00, verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo. In caso affermativo, non potrà procedere al pagamento e dovrà segnalare la circostanza all'Agente della Riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 7 - INADEMPIMENTI – PENALI

La penale da applicare ai soggetti incaricati della esecuzione delle attività a questa connesse è stabilita in misura giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo professionale.

Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del corrispettivo professionale (come di seguito meglio specificato), il committente provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo - in riferimento a quanto previsto agli artt. 1) e 6) - rispetto:

1. alla data prevista di consegna dell'elaborato relativo all'ideazione del *concept* espositivo da parte dei professionisti al MFSN;
2. alla data prevista di consegna dell'elaborato relativo al percorso espositivo da parte dei professionisti al MFSN;
3. alla data prevista di consegna degli elaborati finali da parte dei professionisti al MFSN.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal MFSN o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la S.A. stessa debba sostenere per cause imputabili all'Incaricato.

La penale si applica decurtando dal compenso l'importo della penale stessa.

ART. 8 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca del servizio e al conseguente recesso dal rapporto contrattuale instaurato con il professionista/lo studio nei seguenti casi:

- a) episodi accertati e ripetuti di inadempimento;
- b) grave e ingiustificato ritardo nell'esecuzione del servizio.

In tutti i casi la procedura di recesso deve essere preceduta da una fase di accertamento dei fatti in contraddittorio con il professionista/lo studio incaricato, analogamente a quanto già stabilito nel precedente art. 4.

Nei casi di cui al precedente 1° comma, lettere a) e b), l'Amministrazione si riserva altresì di chiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento contrattuale.

Il MFSN ha inoltre la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto per sopravvenute ragioni di opportunità o pubblico interesse. In tali casi, all'Incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

ART. 9 - CONTENZIOSO

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista/lo studio e l'Amministrazione Comunale in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Udine.

ART. 10 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista/lo studio.

Si intendono altresì a carico del professionista/lo studio gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

Il presente contratto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, e prevede a carico della Ditta incaricata la marca da bollo ai sensi di legge.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E ALLA TRASPARENZA

Il professionista/lo studio è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora il professionista/lo studio effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010.

L'aggiudicatario, inoltre, resta obbligato a osservare le misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine" e nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013.

In particolare:

- si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli

obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013;

- si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del "Codice di comportamento del Comune di Udine", disponibile al seguente indirizzo: http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuovo_progetto_trasparenza/Disposizioni_generali/Atti_generali/allegati/2014/Codice_di_comportamento_del_Comune_di_Udine.pdf;
- l'appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuovo_progetto_trasparenza/altri_contenuti/altri_contenuti_corruzione.html;
- la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato, superi 10 giorni.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi o indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico del committente in conseguenza dell'inadempimento.

Il MFSN si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista/lo studio nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico del committente in conseguenza dell'inadempimento.

Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Incaricato in uno dei seguenti casi:

- revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui all'art. 8.3 del presente disciplinare;
- accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui all'art. 8.4 del presente disciplinare.
- Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato

dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati inerenti all'oggetto, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del RUP, per accertato difetto, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il MFSN potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del MFSN stesso, l'Incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito parere favorevole o che siano state validate positivamente.

ART. 13 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di direzione lavori per le opere pubbliche, e in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per gli articoli ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- linee guida ANAC in quanto applicabili.

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, antincendio) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta;

ART. 14 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia all'art. 2222 e successivi del Codice Civile, se compatibili, ovvero alle norme in vigore per la Pubblica Amministrazione nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.